Pochi contribuenti si troveranno per il 2020 di fronte al giudizio degli Isa

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 26 Maggio 2021

Nonostante le oggettive difficoltà riscontrate nei vari settori economici a causa della pandemia, l'Amministrazione fiscale è stata in grado di intervenire anche sulla valutazione del grado di affidabilità economica delle attività con misure adeguate.

L'applicazione degli Isa in un anno così problematico, quale è stato il 2020, caratterizzato dalle gravi conseguenze economiche causate dalla pandemia, avrebbe potuto comportare delle oggettive difficoltà nella valutazione del grado di affidabilità fiscale dei contribuenti, se non fosse stata prevista la possibilità di adottare delle misure che consentissero allo strumento utilizzato dall'Amministrazione fiscale di adeguare i risultati alle mutate circostanze economiche.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

I chiarimenti delle Entrate per l'applicazione degli ISA 2021

Circolare Agenzia Entrate in materia di ISA 2021

Gli ISA 2021: tutte le novità

Cause di esclusione dall'applicazione degli Isa

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

In tale ottica, sono altresì state individuate delle **cause di esclusione**, in base a **due criteri generali**:

- quello che segue la logica delle condizioni in base alle quali sono stati identificati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto;

- quello che segue la logica di escludere quelle attività per cui è stato riscontrato un calo generalizzato dei ricavi rispetto al 2019.

Più analiticamente, le esclusioni riguardano:

- 85 attività, riguardanti essenzialmente i settori del commercio e dei servizi, individuate in quelle sottoposte alle misure restrittive previste dai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre 2020;

- 82 codici attività per i quali, in fase di analisi è risultata verificata almeno una delle seguenti condizioni (vedi anche articolo *"Isa e Covid: arrivano correttivi e una nuova causa di esclusione"*):

  - oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno presentato le liquidazioni periodiche Iva, presenta una riduzione delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33%;

  - oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno trasmesso fatture elettroniche, presenta una riduzione dell'imponibile del 2020 rispetto al 2019, superiore al 33%.

In questo secondo elenco di codici Ateco compaiono alcune attività che erano rimaste fuori dal primo elenco perché non rientravano tra quelle sottoposte a misure di chiusura dalle disposizioni del 2020, ma che, in realtà, hanno subito gravi danni economici a causa della pandemia.

Si pensi, per tutti, agli alberghi e alle strutture ricettive, nonché attività, quali il trasporto con taxi o delle agenzie di viaggio o, ancora, delle guide e degli accompagnatori turistici.

Si arriva così a **167 attività economiche** che **rimarranno fuori dall'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2020**, a cui, ovviamente, andranno aggiunti tutti i contribuenti che hanno registrato un calo dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d'imposta precedente e coloro che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Tali esclusioni, ovviamente, si affiancano a quelle ordinariamente previste dalla norma istitutiva degli Isa e dei relativi decreti di approvazione (*inizio o cessazione attività, periodo di non normale svolgimento*,

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

ecc. ecc.).

Dal canto suo, data la diversità di *"ratio"* nell'istituire i codici attività esclusi, non mancano sovrapposizioni tra i soggetti interessati dalle diverse cause di esclusione.

Ad esempio, una parte rilevante dei contribuenti per i quali si è verificata una diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto a quelli del 2019 superiore al 33% è al contempo interessata dalla nuova ipotesi di esclusione disciplinata nell'ultimo decreto.

Ad ogni modo, la platea di coloro che quest'anno non applicherà gli Isa e che, **di conseguenza, non avrà la possibilità di accedere ai benefici premiali**, si assesterà su un numero assai consistente.

Compilazione del Modello ISA

Deve comunque essere chiaro che i contribuenti esclusi saranno comunque tenuti alla compilazione del modello, affinché possa essere garantita la continuità della banca dati Isa.

Ciò **in quanto le informazioni** comunicate con i modelli per l'applicazione degli Isa **sono utilizzate sia per consentire la revisione di questi ultimi alla scadenza dei due anni** (comma 2 dell' articolo 9-*bis* del DL 50/17), **sia per predisporre i dati elaborati centralmente relativi agli otto periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione**, da mettere a disposizione dei contribuenti per la corretta applicazione degli Isa.

La solita attenzione andrà riposta nell'indicare il codice afferente la causa di esclusione dall'applicazione degli Isa.

In particolare, per quanto riguarda le cause correlate al Covid, dovrà essere indicato il codice:

- **15**, se il contribuente è escluso per via della diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;

- **16**, se il contribuente è escluso perché ha aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- **17**, se il contribuente è escluso perché esercita, in maniera prevalente, una attività che rientra in uno dei 167 codici attività esclusi, riportati nella Tabella 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020, allegata alle *"Istruzioni parte generale Isa"*.

Puoi approfondire l'argomento anche nell'articolo:

Le cause di esclusione dagli ISA 2021 periodo 2020

L'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità in caso di operazioni straordinarie

Gli ISA: l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le modifiche degli indicatori

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 26 maggio 2021

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D